

COMUNE DI ALBAGIARA
(Provincia di Oristano)

VERBALE N. 12 DEL 03/08/2020

Il Revisore dei Conti del Comune di Albagiara (Or), nella persona della Dott.ssa Cecilia Serra, nel prendere in esame la proposta al Consiglio Comunale n. 23 del 21.07.2020 avente ad oggetto "TARI – Adozione delle tariffe applicate nel 2019 per l'anno 2020 (art. 107, comma 5 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18"):

- **Visto** l'art. 239 comma 1 lettera b) n.1 e 7 del TUEL, come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174 del 10/10/2012 secondo cui il Revisore dei Conti deve esprimere parere, tra gli altri, sugli strumenti di programmazione economico-finanziaria, e sull'applicazione dei tributi locali;
- **Visto** l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI), e della tassa sui rifiuti (TARI);
- **Visto** l'art. 1 comma 738 della Legge 160/2019, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- **Visto** l'art. 1, comma 682 della l. 27 dicembre 2013 n. 147 secondo cui il "Comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC;
- **Vista** la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 21.07.2020 avente ad oggetto "Approvazione Regolamento TARI (art. 1 comma 682 legge 27.12.2013 n. 147);
- **Visto** il comma 683 dell'art. 1 Legge 147/2013 che stabilisce che entro la scadenza dei termini fissati da norme statali per l'approvazione del Bilancio di previsione, debbano essere approvate le tariffe e le aliquote relative ai tributi locali, e che in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- **Richiamato** quanto indicato ai fini Tari nel proprio parere al Bilancio di previsione 2020/2022;
- **Visto** l'art. 107 comma 5 del Decreto Legge "Cura Italia" n. 18 del 17 marzo 2020 secondo cui "*Comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.*"
- **Visti** i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000;

Preso atto:

- delle tempistiche necessarie per l'elaborazione del PEF e della sua approvazione da parte di ARERA, che risultano incompatibili, con i termini di approvazione del bilancio di previsione 2020;

Considerato:

- Che l'Ente intende confermare per l'esercizio 2020 le tariffe già approvate con la deliberazione del C.C. n. 10 del 07.03.2019;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

- alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 21.07.2020 avente ad oggetto "TARI – Adozione delle tariffe applicate nel 2019 per l'anno 2020 (art. 107, comma 5 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18")

Albagiara, 03 agosto 2020

Il Revisore dei Conti
Dott.ssa Cecilia Serra